## FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA (FPC)

FORMAZIONE PROFESSIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI	OBBLIGO FORMATIVO				
https://odcec.torino.it/public/pagine/regolamento_fpc_ultimo.pdf	1° anno di iscrizione	dal 2° anno di iscrizione	dal 65° anno di età		
Iscritti nell'Albo Ordinario	Dal primo giorno del mese successivo all'iscrizione	90 crediti nel triennio in corso di cui 9 nelle materie obbligatorie A - B - E	30 crediti nel triennio in corso di cui 9 nelle materie obbligatorie A - B - E		
Sezioni A e B	Salvo precisa esenzione di cui all'art. 8 del Regolamento per la formazione professionale continua a cura del CNDCEC - 1° ottobre 2023				
Iscritti nell'Albo Ordinario non esercenti la Professione Sezioni A e B	Esonero su istanza dell'interessato Vedasi esenzione di cui all'art. 8, commi 5 e 6 del Regolamento per la formazione professionale continua a cura del CNDCEC - 1° ottobre 2023				
Iscritti nell'Elenco Speciale Sezioni A e B	Esonero d'ufficio				

# FORMAZIONE REVISIONE LEGALE (FRL)

FORMAZIONE REVISORI LEGALI	OBBLIGO FORMATIVO		
https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/normativa/	1° anno di iscrizione	dal 2° anno di iscrizione	
Iscritti nel Registro dei Revisori Legali Sezioni A e B	Esonero (1)	20 crediti annuali, indipendentemente da età anagrafica, di cui almeno 10 nelle materie Gruppo A (caratterizzanti) Non è prevista alcuna fattispecie di esonero	

<sup>(1)</sup> Tale esonero non è previsto in caso di reiscrizione

### FORMAZIONE REVISORI DELLA SOSTENIBILITA'

FORMAZIONE REVISORI DELLA SOSTENIBILITA'	OBBLIGO FORMATIVO			
https://commercialisti.it/wp-content/uploads/2024/11/IRS-2024.10.pdf	Periodo transitorio 2024/2025	Dal 1° gennaio 2026		
Iscritti nel Registro dei Revisori Legali Sezioni A e B	Almeno 5 crediti nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità (Gruppo D).  Si specifica che la maturazione dei 5 crediti formativi previsti deve intendersi "una tantum" e maturati quindi nel corso del 2024 oppure nel 2025.  Non è possibile frazionare i crediti tra il 2024 ed il 2025	Almeno 10 crediti nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità (Gruppo D)		

### FORMAZIONE REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI

FORMAZIONE REVISORI DEI CONTI  DEGLI ENTI LOCALI  https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/03/20/012G0041/sg	OBBLIGO FORMATIVO	AGGIORNAMENTI ANNUALI
Iscritti nell'Elenco dei Revisori Enti Locali	10 crediti annuali nelle materie del Gruppo C.7bis	L'iscrizione all'elenco dei Revisori degli Enti Locali è annuale e va disposta, a cura del Professionista interessato, entro la scadenza fissata con apposito decreto del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per la Finanza Locale.  Per accedervi e/o mantenere attiva l'iscrizione occorre aver conseguito 10 crediti C.7bis entro il 30/11 di ogni anno, previo superamento di specifico test finale al termine di ogni modulo formativo.

#### ATTIVITA' GIUDIZIALE

TIPOLOGIA ALBO/ELENCO	TITOLI E REQUISITI DI ACCESSO	MODALITA' PRESENTAZIONE ISTANZA	TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZA	OBBLIGO FORMATIVO DI PRIMO ACCESSO	OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO FORMATIVO	OFFERTA FORMATIVA VIGENTE
Gestori della Crisi d'Impresa	Per l'iscrizione all'Elenco è richiesto il possesso di specifici requisiti professionali (art. 358, co.1 del D. Lgs. n. 14/2019), formativi (art. 356, co. 2 del D. Lgs. n. 14/2019) e di onorabilità (art. 356, co. 3 del D. Lgs. n. 14/2019), nonché il versamento dell'apposito contributo di iscrizione di €150,00.  Per gli avvocati e per i dottori commercialisti ed esperti contabili e per i consulenti del lavoro l'obbligo formativo inziale è ridotto a 40 ore (art. 356 co. 2, D. Lgs. 14/2019).  Si specifica che ai fini dell'iscrizione all'Elenco l'obbligo formativo e di tirocinio è sostituito dalla prova di aver svolto almeno 2 incarichi di curatore, commissario e/o liquidatore nel periodo compreso tra il 17.3.2015 (Circ. Ministero Giustizia n. 14359/2023) e il 15.7.2022 (Circ. Ministero Giustizia n. 57216/2023)	Online mediante portale del Ministero della Giustizia https://albocrisiimpresa.giu stizia.it/crisi-di- impresa/#/home	All'esito del primo popolamento conclusosi alla data del 31 marzo 2023, è possibile presentare nuova istanza senza soluzione di continuità.	Aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'art. 4  co. 5 lett. b), c) del DM 202/2014 ss. mod.; in  particolare:  - il possesso di una specifica formazione acquisita  attraverso la partecipazione a corsi di  perfezionamento di durata non inferiore a 200 ore in  materia di crisi di impresa e di sovraindebitamento,  anche del consumatore (lett. b);  - lo svolgimento di un tirocinio professionale di durata  non inferiore a 6 mesi (lett. c).  Per gli avvocati e per i dottori commercialisti ed  esperti contabili e per i consulenti del lavoro l'obbligo  formativo inziale è ridotto a 40 ore (art. 356 co. 2, D.  Lgs. 14/2019).  Si specifica che ai fini dell'iscrizione all'Elenco  l'obbligo formativo e di tirocinio sono sostituiti dalla  prova di aver svolto almeno 2 incarichi di curatore,  commissario e/o liquidatore nel periodo compreso  tra il 17.3.2015 e il 15.7.2022.	Aggiornamento specifico biennale di durata complessiva non inferiore a 18 ore da effettuarsi entro i due anni successivi dalla data di iscrizione all'Elenco ex art. 356 CCII (vedasi PO 95/2023 CNDCEC del 21 luglio 2023)	Corso di aggiornamento per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco ex art. 356 CCII disponibile su piattaforma FNC Formazione/Directio dal giorno 10 dicembre 2024 al giorno 27 marzo 2025. Per iscriversi è necessario registrarsi e accedere al sito della Fondazione: https://fncformazione.i t/prodotto/gestori-della-crisi-e-insolvenza-delle-imprese-e-professionisti-indipendenti-corso-diaggiornamento-per-il-mantenimento-delliscrizione-nellelenco-ex-art-356-ccii/
Gestori Crisi da Sovraindebitamento (OCC)	Possono iscriversi i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del DM 202/2014 ossia:  - essere in possesso di laurea magistrale, o di titolo di studio equipollente, in materie economiche o giuridiche;  - essere in possesso della formazione richiesta dall'art. 4 comma 2 del DM 202/2014;  - aver svolto un tirocinio di durata almeno semestrale.  Per gli avvocati, per i dottori commercialisti ed esperti contabili e per i notai, l'obbligo formativo è ridotto a 40 ore e non è previsto l'obbligo di svolgere il tirocinio professionale di sei mesi (art. 4 co. 6 del DM 202/2014).	Mediante presentazione di domanda al referente dell'OCC competente.	A partire dal possesso dei requisiti richiesti dalla norma	Ai fini dell'obbligo formativo è previsto (art. 4 del DM 202/2014):  - il possesso di una specifica formazione acquisita attraverso la partecipazione a corsi di perfezionamento di durata non inferiore a 200 ore in materia di crisi di impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore (lett. b);  - lo svolgimento di un tirocinio professionale di durata non inferiore a 6 mesi (lett. c).  Per gli avvocati, per i dottori commercialisti ed esperti contabili e per i notai, l'obbligo formativo è ridotto a 40 ore e non è previsto l'obbligo di svolgere il tirocinio professionale di sei mesi (art. 4 co. 6 del DM 202/2014).	Aggiornamento specifico biennale di durata complessiva non inferiore a 40 ore da effettuarsi entro i due anni successivi dalla data di iscrizione al registro previsto dal DM 202/2014.	Corso di primo accesso e di aggiornamento di 40 ore, fruibile in remoto on demand, fino al 31 dicembre 2025, attraverso l'area riservata del sito www.odcec.torino.it - Formazione a distanza.

TIPOLOGIA	TITOLI E REQUISITI DI ACCESSO	MODALITA'	TERMINI	OBBLIGO FORMATIVO DI PRIMO ACCESSO	OBBLIGO DI	OFFERTA FORMATIVA
ALBO/ELENCO		PRESENTAZIONE ISTANZA	PRESENTAZIONE ISTANZA		AGGIORNAMENTO FORMATIVO	VIGENTE
Albo Consulenti Tecnici del Giudice (CTU)	Possono iscriversi i soggetti residenti o domiciliati nel comune della giurisdizione del Tribunale presso il quale ci si iscrive. I requisiti specifici per presentare l'istanza sono indicati <u>all'art. 4 del Decreto n. 109 del 04 agosto</u> 2023.	•	Dal 1º marzo al 30 aprile e dal 1º settembre al 31 ottobre di ogni anno: presentazione nuove domande di iscrizione sul sito del Ministero della Giustizia al link https://alboctuelenchi.giust izia.it/gestione-albi/home	Nessun obbligo specifico (è necessario essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua)	Nessun obbligo specifico (è necessario essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua)	-
Albo Periti Penali	Possono iscriversi i soggetti residenti o domiciliati nel comune della giurisdizione del Tribunale presso il quale ci si iscrive. I requisiti specifici per presentare l'istanza sono indicati <u>all'art. 4 del Decreto n. 109 del 04 agosto</u> 2023.	Online mediante portale del Ministero della Giustizia al link: https://alboctuelenchi.gi ustizia.it/gestione- albi/home	Non sono previsti termini. E possibile presentare, senza soluzione di continuità, nuove domande di iscrizione sul sito del Ministero della Giustizia al link https://alboctuelenchi.giust izia.it/gestione-albi/home	Nessun obbligo specifico (è necessario essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua)	Nessun obbligo specifico (è necessario essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua)	-
Delegati alle vendite (Esecuzioni immobiliari)	Possono iscriversi i soggetti di cui all'art. 179-ter disp. Att. c.p.c. che dimostrino di avere una condotta morale specchiata, iscritti ai rispetti Ordini e dotati di specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata mediante presentazione di domanda al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione l'aspirante risiede - comma 4 (riformulazione articolo 179 ter - riforma Cartabia)  Requisiti di accesso:  - avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione (lett. a);  - essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del DM  144/2015 (lett. b);  - avere partecipato a scuole/corsi alta formazione, organizzati, da Ordini locali, dal Consiglio Naz. forense o dal CNDCEC o dal Consiglio Naz. del notariato ovvero organizzati dalle ass. forensi specialistiche di cui all'art.35, c.1, lettera s), della L. 247/2012, settore delega operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato la prova finale. La formazione può essere acquisita anche partecipando a corsi con superamento di una prova finale di esame, organizzati da Università pubbliche o private (lett. c).	Online mediante presentazione di domanda al Presidente del Tribunale di competenza	Tribunale di Torino: I termini relativi al primo popolamento sono scaduti lo scorso 30 ottobre 2023. La successiva finestra di iscrizione verrà aperta alla scadenza del triennio in corso.  Tribunale di Ivrea I termini relativi all'iscrizione sono temporaneamente aperti	Ai fini dell'obbligo formativo è previsto (art. 179 ter comma 5):  - avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della L. 247/2012, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da Università pubbliche o private (lett. c).	Al fine del mantenimento dell'iscrizione - con istanza da presentare ogni tre anni a cura dell'interessato - devono essere maturati un numero non inferiore a 60 crediti nel triennio trascorso, con un minimo di 15 crediti per ogni	Corso di 15 ore, fruibile in remoto on demand, fino al 31 dicembre 2025, attraverso l'area riservata del sito <u>www.odcec.torino.it</u> – Formazione a distanza.

TIPOLOGIA ALBO/ELENCO	TITOLI E REQUISITI DI ACCESSO	MODALITA' PRESENTAZIONE ISTANZA	TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZA	OBBLIGO FORMATIVO DI PRIMO ACCESSO	OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO FORMATIVO	OFFERTA FORMATIVA VIGENTE
Esperti Indipendenti (CCIAA)	Possono iscriversi i soggetti di cui all' art. 3 comma 3 del DL 118/2021 (ora art. 13 comma 3 del D. Lgs. 14/2019) in possesso dei requisiti ivi richiesti oltre che in possesso della specifica formazione di cui al successivo comma 4	Mediante presentazione di domanda al proprio ordine di appartenenza	Dall'entrata in vigore del DI 118/2021, al conseguimento dei requisiti richiesti dalla norma  I termini relativi alla presentazione dell'istanza di iscrizione sono annuali e con scadenza il 15 luglio dell'anno in corso.	Assolvimento dell'obbligo formativo specifico di 55 ore secondo le specifiche dettate dal <u>DM 21.3.2023</u> che ha sostituito il <u>decreto dirigenziale 28.9.2021</u>	Non è previsto alcun aggiornamento specifico	Corso di 55 ore, fruibile in remoto on demand, fino al 31 dicembre 2025, attraverso l'area riservata del sito www.odcec.torino.it - Formazione a distanza.